

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

11 NOV. 2015

Prot. n. 24054 / 136.2015.11. del _____ / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Criticità finanziarie della Società Interporti Siciliani e problematiche connesse alla realizzazione degli Interporti di Catania e di Termini Imerese

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, mobilità e trasporti
Servizio 10
Palermo
(Rif. Prot. 51845 del 19.10.2015)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in relazione ad una articolata fattispecie afferente alle criticità finanziarie manifestate dalla Società Interporti Siciliani ed alle problematiche connesse alla realizzazione degli interporti di Catania e di Termini Imerese.

Viene riferito al riguardo che, *“con l'Accordo di Programma Quadro per il trasporto merci e la logistica - sottoscritto il 18 giugno 2008 tra la Regione, il MISE, il MIT e la Società Interporti Siciliani SpA, individuata dal CIPE quale soggetto aggiudicatore dell'interporto di Catania e di Termini Imerese e, quindi, destinataria e beneficiaria delle risorse pubbliche (nazionali, regionali e comunitarie), assegnate per la realizzazione degli interporti - alla Società Interporti Siciliani (SIS) SpA vengono poste alcune condizioni per potersi avvalere dei finanziamenti pubblici per la realizzazione degli interporti”*.

Considerato il perdurante stato di criticità finanziaria manifestato dalla predetta Società, ed in considerazione delle refluenze che tale condizione determinerebbe sulle opere da realizzare, codesto Dipartimento *“è stato chiamato ad esprimere, anche se non strettamente di sua competenza, le proprie valutazioni in merito ad alcune proposte avanzate dal Collegio sindacale della Società”* che possono riassumersi nella possibilità *“di trasferire le competenze e le attività inerenti la realizzazione degli interporti di Catania e Termini Imerese, ed anche la realizzazione degli interventi complementari, alla Regione, che dovrebbe, quindi, farsi carico dell'attuazione degli interventi in corso, sottoscrivendo i*

contratti non ancora stipulati dalla Società, e subentrando alla Società in quelli già stipulati, svolgendo di fatto le funzioni di soggetto aggiudicatore, in luogo della Società”.

Vengono, tuttavia, manifestate talune perplessità in ordine:

- alla possibilità che un soggetto diverso dalla SIS possa utilizzare un finanziamento allo stesso attribuito;
- all'eventuale trasferimento delle aree di sosta già di proprietà della Società;
- al trasferimento alla Regione delle attività e delle funzioni già attribuite alla SIS;
- alla possibilità che la variazione del soggetto concedente, conseguente al subentro della Regione, possa essere motivo di recesso da parte dell'ATI aggiudicataria;
- all'eventuale possibilità che l'ATI aggiudicataria possa intraprendere azioni risarcitorie nei confronti della regione.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

I molteplici quesiti sottoposti, e le perplessità manifestate, che lo scrivente ritiene di poter condividere, impongono di considerare, quale elemento di preliminare esame, l'Accordo di Programma Quadro, poiché qualunque eventuale modifica relativa alla fase attuativa dello stesso, non potrebbe considerarsi legittimamente operata (e quindi esente da vizio), se lo stesso “accordo” non venisse preliminarmente modificato con il consenso di tutte le parti.

In tal senso va evidenziato che *“l'accordo di programma consiste nel consenso unanime delle amministrazioni o enti circa un quid da realizzare”* (C. Stato, sez. IV, 28-04-2006, n. 2411) e ciò nella considerazione che gli effetti vincolanti dell'APQ vengono posti dall'ordinamento alla stregua dei “tipici” effetti civilistici che caratterizzano il vincolo contrattuale.

Per altro verso va considerata la fonte normativa (art. 72 legge regionale 20/2003) che, attribuendo specificatamente alla Società Interporti Siciliani, apposite risorse finanziarie, ne vincola, quanto al beneficiario, il relativo impiego. Di conseguenza, una sostituzione del soggetto beneficiario non potrebbe prescindere da una modifica della stessa legge.

Pari perplessità sorgono in ordine alla sostituzione della predetta Società con la Regione, nei limiti in cui tale intervento si ponesse in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche in considerazione della non meglio ipotizzata sorte della Società Interporti Siciliani in tale eventualità.

In definitiva, pertanto, ed in disparte ogni ulteriore considerazione circa le posizioni contrattuali attive e passive della Società (così come i beni alla stessa attribuiti), le cui sorti potrebbero verosimilmente formare oggetto di specifica previsione normativa, si ritiene ^{le} le soluzioni ipotizzate e riferite da codesto Dipartimento non possano prescindere da un lato, da un espresso consenso di tutte le parti che hanno partecipato all'Accordo di Programma Quadro e dall'altro, da un idoneo intervento del legislatore regionale previa autorizzazione della Commissione europea, in quanto la sostituzione prospettata, sembrando implicare un ulteriore intervento finanziario della Regione, potrebbe violare la normativa comunitaria sul regime degli “aiuti di stato”.




Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

